GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — GIOVEDI' 4 LUGLIO — NUM. 157

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:

Con decreti del 6 giugno 1889:

A commendatore:

Compans di Brichanteau marchese Carlo, sottosegretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi.

Ad uffiziale:

Fontana cav. Emanuele, direttore capo Divisione di 1ª classe nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

A cavaliere:

Giraud Luigi, direttore provinciale delle Poste.
Rolfi Luciano, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione delle Poste.
Amosso Vincenzo, id. id.
Ruella Candido, id. id.
Sandi Antonio, direttore provinciale delle Poste.
Fontanini Carlo, ispettore distrettuale id.
Antonioli Giovanni, direttore d'Ufficio telegrafico.
Guidi Orazio, id. id.
Mancini Abele, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione Poste.
Brauzzi Temistocle, id. id.
Giordano Alessandro, capo d'Ufficio id.
Beata Giovanni, id. id., a riposo.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreti del 9 giugno 1889:

A grand'uffiziale:

Di Lenna comm. Giuseppe, colonnello di stato maggiore, ispettore generale delle Strade Ferrate.

Ad uffiziale:

Sbragia cav. Fabio, ingegnere capo di 1ª classe nel Corpo Reale del Genio civile, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6130** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge 1° marzo 1886, N. 3682 (Serie 3ª), viene modificato come segue:

« Le nuove mappe saranno di regola nella scala di 1|2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle potranno essere nella scala di 1|1000 e di 1|500, e dove sia consigliato dal minor frazionamento, nella scala di 1|4000 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO.

SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6129** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda 13 marzo 1889 del sindaco di Francavilla Angitola, intesa ad ottenere l'autorizzazione di applicare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892, nell'esecuzione dei lavori di risanamento dell'abitato;

Vista la deliberazione consigliare 19 ottobre 1886;

Visto il voto motivato della Deputazione provinciale di Catanzaro emesso in seduta del 14 dicembre 1888;

Visto il parere dell'Ufficio degli ingegneri sanitari in data 8 maggio ultimo scorso;

Visto l'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892, e l'art. 19 del regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, N. 3003;

Vista la legge 16 giugno 1887, N. 4614;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Francavilla Angitola è autorizzato ad applicare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892, per l'esecuzione dei lavori di risanamento in base alla planimetria annessa al progetto del geometra Giuseppe Joele, che d'ordine Nostro sarà firmata dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le opere da eseguirsi in base alla presente autorizzazione sono dichiarate di pubblica utilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6147** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il rapporto del presidente del Consiglio di tutela e vigilanza del R. Istituto internazionale italiano in Torino, nel quale è dimostrata la necessità di fondare nel medesimo Istituto un ginnasio governativo in sostituzione di quello che già vi esiste e che dovrà esser chiuso per insufficienza di mezzi a sopportarne le relative spese;

Considerato che il comune di Torino provvede largamente alla esecuzione della legge 13 novembre 1859 coi quattro ginnasi già istituiti in quella città e che per conseguenza non gli si possono a ragione imporre nuovi carichi per questo scopo diretto a soddisfare non tanto il bisogno della cittadinanza quanto a promuovere l'incremento dell'Istituto internazionale che dal suo statuto ha per intento la istruzione dei figli degli italiani nati e domiciliati all'estero, degli alunni stranieri e dei figli degli italiani domiciliati in Italia;

Veduto il bilancio di assestamento della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1888 89;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. Istituto internazionale italiano avente sede in Torino, è fondato un ginnasio per il quale il Governo sarà tenuto al pagamento degli stipendi e assegni al direttore, agli insegnanti ed agli inservienti, a cominciare dal 1° ottobre 1888, rimanendo ogni altra spesa a carico dell'Istituto che fornirà anche il necessario locale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI

Il Numero **6146** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le istanze fatte dal Consiglio comunale di Orago in data 18 ottobre 1885, perchè venga autorizzato il trasferimento della sede del comune dalla frazione omonima in quella di Cavaria;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Milano in data 9 aprile 1888;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Orago è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione omonima in quella di Cavaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6149** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, N. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, N. 5188, che approva alcune modificazioni a quella succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento e la sistemazione del bersaglio di S. Girolamo in Perugia.

Art. 2.

Alle espropriazioni dei beni immobili a tale scopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto Nostro Ministro, sarà provveduto a senso delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 15 giugno 1889.

UMBERTO.

BERTOLE'-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCLXXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le istanze prodotte dal sindaco del comune di Occimiano per ottenere che sia eretto in Corpo morale l'Asilo infantile istituitosi in quel comune, sia approvato il relativo statuto organico e sia in pari tempo autorizzata a favore dell'Asilo stesso la inversione di annue L. 600 (seicento) sulle rendite proprie della locale Congregazione di Carità;

Viste le conformi deliberazioni 22 marzo e 28 ottobre 1888 del Consiglio comunale di Occimiano, e 2 ottobre 1888 della Congregazione di Carità, nonchè quelle in data 3 maggio 1888 e 21 marzo 1889 della Deputazione provinciale di Alessandria;

Visto lo schema dello statuto organico suddetto, deliberato dal Consiglio comunale di Occimiano in adunanza 15 luglio 1888;

Visti gli atti concernenti la dotazione patrimoniale dell'Asilo infantile, da cui risulta che questo istituto è provvisto di un'annua rendita di lire 2650 circa;

Visti gli articoli 23, 24 e 25 della legge 3 agosto 1862, N. 753, sulle Opere Pie;

Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile del comune di Occimiano è eretto in Corpo morale, e sarà amministrato in base all'anzidetto statuto organico, composto di trentanove articoli, che viene da Noi approvato e sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

È autorizzata a favore di esso Asilo la inversione di L. 600 annue sulle rendite della locale Congregazione di Carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli* · ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCLXXX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli atti relativi alla Amministrazione del Monte frumentario di Valenzano (Bari), dai quali risulta che per fatto dei componenti il Consiglio amministrativo del Pio istituto, gli interessi del medesimo si trovano gravemente compromessi;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 12 febbraio corrente anno, per lo scioglimento della predetta Amministrazione;

Visto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862, N. 753;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Monte frumentario di Valenzano è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario, da nominarsi dal prefetto della provincia, con l'incarico di provvedere al riordinamento del Pio istituto entro il termine più breve, e di dichiarare la responsabilità di coloro che saranno per risultare colpevoli dei danni sofferti dall'istituto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCLXXXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 31 gennaio 1889, con cui la Deputazione provinciale di Genova divisò di proporre lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera Pia Violantina Spinola di quella città, per essersi l'Amministrazione stessa ingiustamente ricusata di sottoporre i propri atti alla osservanza delle disposizioni vigenti sulla gestione degli istituti pubblici di beneficenza;

Viste le precedenti deliberazioni del 10 novembre 1885 e 5 maggio 1887 della Deputazione stessa, e ritenuta pienamente giustificata l'adozione del proposto provvedimento;

Visto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862, N. 753, sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera Pia Violantina Spinola di Genova è disciolta, e la temporanea sua gestione è affidata alla Direzione del locale Ricovero di mendicità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCLXXXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda presentata dalla Congregazione di Carità di Tradate per ottenere l'erezione in Corpo morale dell'Asilo infantile e l'approvazione del corrispondente statuto organico;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Como in data 9 agosto 1888, e ritenuto che l'Asilo provvede al suo mantenimento coi sussidii del comune e della Congregazione di Carità, non che col prodotto delle azioni dei soci e delle rette a carico dei fanciulli appartenenti a famiglie non povere, formando complessivamente un bilancio di L. 1670;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile di Tradate è eretto in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato il suo statuto organico in data 23 marzo 1888, composto di 18 articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero MMMCCCLXXXIII *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto;*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda della Commissione dirigente l'Asilo infantile Regina Margherita, in Giarre, per ottenere l'erezione in Corpo morale del Pio istituto e l'approvazione del suo statuto organico;

Visto detto statuto organico;

Vista la corrispondente deliberazione della Deputazione provinciale di Catania e ritenuto che al mantenimento dell'Asilo provvedono la provincia ed il comune coi rispettivi concorsi annui di L. 1000 e L. 1500;

Vista la legge 3 agosto 1862, ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile Regina Margherita, in Giarre, è eretto in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato il suo statuto organico composto di ventinove articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero MMMCCCLXXXIV *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda dell'Amministrazione dell'Asilo infantile di Novellara per ottenere l'erezione in Corpo morale del Pio istituto e l'approvazione del corrispondente statuto organico;

Visto detto statuto organico;

Vista la deliberazione 17 novembre 1888 della Deputazione provinciale di Reggio Emilia, e ritenuto che l'Asilo si mantiene e provvede al suo scopo col prodotto delle azioni degli oblatori, col frutto delle somme depositate alla Cassa di risparmio e con le rette mensili pagate dai fanciulli non poveri;

Vista la legge 3 agosto 1862, ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile di Novellara è eretto in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato il suo statuto organico in data 10 marzo 1889 composto di venticinque articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero MMMCCCLXXXV *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista l'istanza prodotta da monsignor D. Giovanni Guttadauro, vescovo della diocesi di Caltanissetta, per ottenere nella sua qualità di erede universale fiduciario della fu Maddalena Raimondi la erezione in Corpo morale dello spedale fondato nel comune di San Cataldo colla eredità a tal uopo lasciata dalla stessa Raimondi con testamento pubblico, 2 marzo 1886, rogito Garigliano;

Visto il predetto testamento, nonchè l'inventario della eredità, da cui risulta che il valore di questa ascende a lire 75,869,89;

Visto lo schema dello statuto organico sovracitato;

Viste le deliberazioni del 21 gennaio e 11 aprile 1889 della Deputazione provinciale di Caltanissetta;

Visti gli articoli 25 della legge 3 agosto 1862, N. 753, ed unico della legge 5 giugno 1850, N. 1037, nonchè il R. decreto 26 giugno 1864, N. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ospedale Maddalena Raimondi, istituito come sopra nel comune di San Cataldo, è eretto in Corpo morale, e sarà amministrato in base all'anzidetto statuto organico in data 3 aprile 1889, composto di sedici articoli, che viene da Noi approvato, e sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCCLXXXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza a Noi prodotta dal presidente dell'assemblea generale dei soci fondatori di uno spedale nel comune di Orbassano per ottenere la erezione di detto istituto in Corpo morale col titolo di « Spedale di San Giuseppe », e per conseguire l'approvazione dello statuto organico, in base a cui dovrà essere amministrato l'istituto medesimo;

Visti gli atti relativi alla costituzione della dotazione patrimoniale dell'erigendo spedale, e ritenuto essere quest'ultimo provvisto di mezzi sufficienti allo adempimento del benefico suo scopo;

Vista la deliberazione 14 febbraio 1889 della Deputazione provinciale di Torino;

Visto il disegno dello statuto organico suddetto;

Visto l'art. 25 della legge 3 agosto 1862, N. 753, sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo spedale di S. Giuseppe del comune di Orbassano è eretto in Corpo morale, e sarà amministrato in base allo statuto organico sovracitato, in data 7 maggio 1889, composto di ventinove articoli, che viene da Noi approvato e sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCCLXXXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda dell'Amministrazione dell'Asilo infantile di Castiglione delle Stiviere per ottenere l'erezione in Corpo morale del Pio istituto e l'approvazione del suo statuto organico;

Visto detto statuto organico;

Vista la deliberazione 25 febbraio 1889 della Deputazione provinciale di Mantova e ritenuto che l'Asilo possiede un patrimonio proprio di lire 13,000 e concorrono al suo mantenimento il comune ed i soci oblatori;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile di Castiglione delle Stiviere è eretto in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato il suo statuto organico in data 14 aprile 1889, composto di ventitre articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **MMMCCCCLXXXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda della Commissione amministratrice dell'Asilo infantile di Volongo per ottenere l'erezione in Corpo morale del Pio istituto, e l'approvazione del corrispondente statuto organico;

Visto detto statuto organico;

Vista la deliberazione 18 marzo 1889 della Deputazione provinciale di Cremona, e ritenuto che l'Asilo possiede una rendita propria di lire 70 ed al suo mantenimento concorrono il comune e la Congregazione di Carità;

Vista la legge 3 agosto 1862, ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile di Volongo è eretto in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato il suo statuto organico in data 29 ottobre 1888, composto di quindici articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti

Veduto il decreto ministeriale 15 gennaio 1889, col quale fu aperto un concorso mediante esame pel conferimento di N. 100 posti di uditore presso i collegi giudiziari;

Visto il verbale della adunanza tenuta il giorno 9 giugno 1889 dalla Commissione centrale istituita per l'esame degli scritti dei concorrenti, dal quale risulta che dei 215 candidati che si sono presentati all'esame, 153 hanno conseguito l'approvazione;

Visti gli articoli 19 della legge sull'ordinamento giudiziario, e 14 del relativo regolamento modificato con Regio decreto 2 gennaio 1881, N. 14 (Serie 3ª);

Decreta:

Gli infrascritti candidati uditori, laureati in giurisprudenza, ed approvati nell'anzidetto esame di concorso nell'ordine e col numero di voti rispettivamente indicati, sono nominati uditori presso i collegi giudiziari del Regno:

1. Forni Luigi, voti 76.
2. Cialfi Carlo, id. 73.
3. Legnani Ernesto, id. 69.
4. Gargiulo Francesco Antonio, id. 69.
5. Banti Antonio, id. 67.
6. Longhi Silvio, id. 67.
7. Belloni Giuseppe, id. 66.
8. Martorelli Alberto, id. 65.
9. De Rubeis Raffaele, id. 65.
10. Pierri Alfredo, id. 65.
11. Aprile Gaetano, id. 64.
12. Montalenti Paolo, id. 64.
13. Tommasi Donato Antonio, id. 64.
14. Carrelli Angelo, id. 64.
15. Jannitti Francesco, id. 63.
16. Mastandrea Pasquale, id. 63.
17. Vinci Calogero, id. 63.
18. Montaldi Emilio, id. 63.
19. Paolini Carlo, id. 63.
20. Dominedò Giovanni, id. 63.
21. Grugni Vittorio, id. 62.
22. Delogu Francesco, id. 62.
23. Revello Enrico, id. 62.
24. Mistretta Pietro, id. 62.
25. Martinelli Giuseppe, id. 62.
26. Alessi di Canosio Casimiro, id. 62.
27. Carlucci Camillo Ernesto, voti 62.
28. Floritti Giuseppe, id. 62.
29. Civitelli Raffaele, id. 61.
30. Pujia Francesco, id. 61.
31. Passariello Luigi, id. 61.
32. Trigona Gaetano, id. 61.
33. Porta Cesare, id. 61, id.
34. Meneghini Riccardo, id. 61.
35. Malipiero Ferruccio, id. 61.
36. Dogliotti Marcellino, id. 61.
37. Pinto Carlo, id. 61.
38. D'Elia Ettore, id. 61.
39. Della Monica Antonio, id. 60.
40. Ferrari Salvatore, id. 60.
41. Guariglia Alfonso, id. 60.
42. Pumpo Raffaele, id 60.
43. De Pais Carlo, id. 60.
44. Lavagna Luigi, id. 60.
45. De Tilla Alfredo, id. 60.
46. Nola Giulio, id. 60.
47. Seganti Alberto, id. 60.
48. Wancollo Florimondo, id. 60.
49. Demuro Gavino, id. 60.
50. Barazzoni Clarenzo, id. 60.
51. Gabbrielli Antonio, id. 60.
52. Selvaggi Vincenzo, id. 59.
53. Giuliano Giuseppe, id. 59.
54. Faraone Eugenio, id. 59.
55. Del Vecchio Pietro, id. 59.
56. Micillo Pasquale, id. 59.
57. Pennetta Emilio, id 59.
58. Alessio Pietro Giuseppe, id. 59.
59. Donelli Francesco, id. 59.
60. Pesce Aldo Francesco, id. 59.
61. Licciardello Mario, id. 59.
62. Sansone Edoardo, id. 59.
63. Ambrosio Aniello, id. 59.
64. Casamassima Francesco, id. 59.
65. Andreis Luigi, id. 59.
66. Masucci Teodoro, id. 59.
67. Polloni Cesare, id. 59.
68. Ciccaglione Erennio, id. 59.
69. Broglia Carlo, id. 58.
70. Bassi Ugo, id. 58.
71. Graziani Angelo Liborio, id. 58.
72. Ricca Giuseppe, id. 58.
73. De Ferrariis Salzano Andrea, id. 58.
74. Li Donni Carmelo, id. 58.
75. Mastrogiovanni Gaetano, id. 58.
76. Natta Giovanni, id. 58.
77. Cocuzza Giorgio, id. 58.
78. Errante Francesco Umberto, id. 58.
79. Casoli Vincenzo, id. 58.
80. Aiello Andrea, id. 58.
81. Morrone Francesco, id. 58.
82. Rea Nazzareno, id. 58.
83. Bobba Giovanni, id. 58.
84. Resignani Alberto, id. 58.
85. Brivio Cesare, id. 57.
86. Fiaccavento Gaspare, id. 57.
87. Saggio Achille, id. 57.
88. Tancredi Giuseppe Antonio, id. 57.
89. Visco Luigi, id. 57.
90. Gelmotti Francesco, id. 57.
91. Cafaro Vittorio, id. 57.
92. Ferace Giulio, id. 57.
93. Guariglia Giovanni Francesco, id. 57,

94. Passante Alfonso, voti 57.
95. Sasso Gaetano, id 57.
96. Amato Pasquale, id. 57.
97. Fano Umberto, id. 57.
98. Siviglia Antonio, id. 57.
99. Salvi Ettore, id. 56.
100. Ferraro Enrico, id. 56.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 16 maggio 1889;

Guglielminetti Secondo, capitano di fregata, nominato direttore di artiglieria e torpedini del 3° dipartimento marittimo, dalla quale carica rimane esonerato il capitano di fregata Crespi Francesco.

Con Regi decreti 2 giugno 1889:

Armani Luigi, capitano di fregata in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, collocato a riposo a termini dell'art. 4 della legge 25 gennaio 1885, contemporaneamente inscritto col suo grado nella riserva navale, a decorrere dal 16 aprile 1889.

Ceva Di Noceto Augusto, vice-ammiraglio nella riserva navale, dispensato per ragione di età da ogni ulteriore servizio nella riserva medesima dal 15 corrente.

Caffero Ferdinando, contr'ammiraglio nella riserva navale, id. id.

Boyl di Putifigari Gioacchino, id., id. id.

Zambelli Vittorio, id., id. id.

Gogola Antonio, id , id. id.

Pucci Roberto, capitano di corvetta nella riserva navale, id. id.

Moro Giovanni, tenente di vascello nella riserva navale, id. id.

Rossi Andrea, id., id. id.

Caffero Federico, id., id. id.

Mangini Francesco, id., id. id.

Caffero Guglielmo, tenente di vascello nella riserva navale, dispensato per ragioni di età da ogni ulteriore servizio nella riserva medesima dal 15 corrente.

Figliera Cesare, id., id. id.

Lezzi Francesco, id., id. id.

Starita Aniello, id., id. id.

Roberti Antonino, id., id. id.

Cilento Giacomo, id., id id.

Ruggiero Salvatore, id., id. id.

Culotta Diego, id., id. id.

Scalia Alessandro, id., id. id.

Torrente Giacomo, id., id. id.

Con Regio decreto del 9 giugno 1889:

Bonnefoi Alfredo, capitano di corvetta, nominato comandante di gruppo di torpediniere in riserva 1ª categoria, aggregato alla difesa locale nella sede del 3° dipartimento, in sostituzione del capitano di fregata Della Torre Umberto.

Gallo Giacomo, capitano di corvetta, nominato comandante del piroscafo « Sesia » in sostituzione del capitano di fregata De Criscito Francesco.

D'Amorro Pasquale, capitano di corvetta, nominato comandante dello Avviso torpediniere « Saetta » in sostituzione del capitano di fregata Ricotti Giovanni.

Zattera Michele, capitano di corvetta, nominato comandante di gruppo di torpediniere in riserva 1ª categoria, aggregato alla difesa locale, nella sede del 1° dipartimento marittimo, in sostituzione dell'ufficiale di pari grado De Orestis Alberto.

Con Regi decreti del 20 giugno 1889:

Malato Vittorio Emanuele, medico di 2ª classe, accettate le volontarie dimissioni dal Regio servizio, dal 26 giugno 1889.

Leoncini Tismene, ufficiale di porto di 1ª classe, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a datare dal 1° luglio 1889.

Montemezzo Giuseppe, aiuto contabile a lire 3000, nominato contabile nel corpo dei contabili della R. marina, con l'annuo stipendio di lire 3500, a datare dal 1° luglio 1889.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero della Istruzione Pubblica:*

Con RR. decreti del 2 giugno 1889:

Vassallo Carlo, preside del liceo Alfieri di Asti, approvata la sua elezione a socio effettivo della R. Deputazione, sovra gli studi di storia patria, per le antiche provincie e la Lombardia.

Magenta Carlo, prof. di storia nella R. università di Pavia, id. id. id. id. id id. id.

Nisard Carlo, approvata la sua elezione a socio corrispondente della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Parma e di Piacenza.

Pflugk Harttung Giulio, id. id. id. id. id.

Gemmi Raffaele, id id. id. id id.

Giarelli Federico, id. id. id. id. id.

Pinelli Stefano, prof. titol. di lingua francese nello istituto tecnico e nella scuola tecnica di Como, in aspettativa, collocato a riposo, sulla sua domanda e per comprovati motivi di salute.

Bizzini Giuseppe, prof. titol. di lingua italiana nella scuola tecnica di Lecco, in aspettativa, richiamato in servizio, ivi.

De Rossi Giambattista, approvata la sua nomina a socio ordinario nazionale non residente dell'accademia di archeologia, lettere e belle arti della Società Reale di Napoli.

Comparetti Domenico, id. id id. id. id. id.

Goldmann dott. Arturo, approvata la sua nomina a socio corrispondente della R. deputazione di storia patria per le provincie di Romagna.

Gatti prof. Angelo, id. id. id. id. id id.

Beltrami prof. Luca, id. id. id. id id. id.

Spinelli cav. Adolfo, id. id. id. id. id. id.

Mazzatinti prof. Giuseppe, id. id. id. id. id. id.

Breventani can. D. Luigi, id. id. id. id. id. id.

Musatti Eugenio, id. id. id. id. id.

Giuliani cav. Nicolò, sotto bibliotecario di 1ª classe nella biblioteca universitaria di Genova, collocato a riposo, sulla sua domanda e per ragioni di salute.

Malaspina Lucilio, distributore di 3ª classe nella biblioteca universitaria di Bologna, promosso distributore di 2ª classe.

Trapani Carlo, apprendista nella biblioteca universitaria di Napoli, nominato distributore di 3ª classe.

Gilardi Pier Celestino, prof. di disegno di figura nella R. accademia Albertina di belle arti di Torino, nominato prof. di pittura, ivi.

Vitrioli comm. Diego, nominato prof. onorario nella R. università di Napoli.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Acquisto di cavalli stalloni nel Regno.

Avviso.

Per la rimonta dei depositi di cavalli stalloni dello Stato, il Ministero, sentito il parere del Consiglio ippico, ha determinato di acquistare nel corrente anno cavalli interi dell'età non minore di anni 3, cioè nati nel 1886 e negli anni precedenti, alle seguenti condizioni:

1. Le offerte di vendita, fatte su carta bollata da una lira, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura)

entro il giorno 31 luglio, accompagnate dal certificato di nascita del cavallo offerto in vendita, dalla indicazione delle corse cui avesse preso parte, e dei premii conseguiti nelle esposizioni o nei concorsi ippici.

2. La visita dei cavalli stalloni, dei quali verrà accettata l'offerta, sarà fatta da apposite Commissioni, nel mese di agosto prossimo, in giorni da determinarsi, a Torino, Alessandria, Brescia, Cremona, Milano, Mantova, Udine, Treviso, Parma, Ferrara, Ravenna, Pisa, Grosseto, Roma, Caserta, Salerno, Foggia, Lecce, Catanzaro, Catania, Palermo, Sassari e Cagliari. I proprietari degli stalloni offerti in vendita dovranno dichiarare, nelle loro offerte, in quale di queste località intendono di presentare i loro cavalli.

3. Eccettuati i cavalli che avessero compiute corse pubbliche, sotto la direzione di Società riconosciute, tutti gli altri dovranno, per essere acquistati, sostenere una prova a sella od a tiro. Questa prova, da compiersi colla maggiore velocità di cui è suscettibile il cavallo in esame, sarà regolata dalla Commissione governativa, e si estenderà sino a m. 2000 per i cavalli da tiro pesante, ed a m. 3000 per tutti gli altri.

4. I cavalli stalloni, per i quali sarà pattuito l'acquisto, dovranno essere consegnati dai venditori, nel giorno che verrà stabilito dal Ministero, al deposito più vicino alla residenza di questi. Prima di effettuare il pagamento, gli stalloni rimarranno in osservazione per 30 giorni, dalla data della consegna al deposito, per accertare se siano immuni dai vizi, difetti o malattie redibitorie seguenti: amaurosi, bolsaggine, corneggio (sibilo, rantolo), ticchio senza logoramento dei denti, vizi d'animo (il mordere, il calcitrare o l'adombrarsi); mania periodica o rustichezza o restio; affezioni moccio-farcinose; zoppicature croniche intermittenti; capostorno cronico essenziale; oftalmia interna periodica; coliche ricorrenti; epilessia; vertigine essenziale.

Roma, il 2 luglio 1889.

Il Direttore Generale: N. MIRAGLIA.

BOLLETTINO N. 24

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal dì 10 al 16 giugno 1889

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio essenziale: 4 bovini, morti, a Demonte e Revello.
Carbonchio: 7 bovini, con 6 morti, a Cuneo e Fossano.
Alessandria — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Pontestura.
Forme tifose dei bovini: 1, letale, a Castagnole Lanze.

REGIONE II. — Lombardia.

Sondrio — Come al Bollettino precedente.
Brescia — Tifo petecchiale dei suini: 5, con 2 morti, a Manerbio.
Cremona — Affezione morvofarcinosa: 1 abbattuto e 2 sospetti, a Scandolara.
Mantova — Carbonchio: 1, letale, a Magnacavallo.

REGIONE III. — Veneto.

Udine — Affezione morvofarcinosa: 1, abbattuto, a Talmassons.
Belluno — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Limana.

REGIONE V. — Emilia.

Modena — Carbonchio: 1, letale, a Mirandola.
Tifo petecchiale dei suini: 4, con 1 morto, a Macanello.
Ferrara — Id.: 1, letale, a Comacchio.
Bologna — Id: 2, letali, a Calderara.
Affezione morvofarcinosa: 2, con 1 morto, a Zola e Castelmaggiore.
Ravenna — Tifo petecchiale dei suini: 1, a Casola Valsenio.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Pesaro — Tifo petecchiale dei suini: 1, ad Urbania.
Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Cantiano.
Macerata — Tifo petecchiale dei suini: 1, a Macerata.
Scabbie degli ovini: alcune mandre a l'Iuminata.
Ascoli — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Monsampolo.
Perugia — Scabbie degli ovini: continua a Fara e domina pure a Roccasinibalda.
Forme tifose: 15, con 2 morti, a Nocera.

REGIONE VII. — Toscana.

Arezzo — Forme tifose dei bovini: 2, a Badia Tedalda.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — La scabbie degli ovini si è pure estesa a Castel S. Angelo e Sulmona.
Teramo — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Mosciano S. Angelo — 10 suini, con 3 morti a Penna S. Andrea.
Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Torricella.
Campobasso — Id: 49, con 33 morti, a Sepino.
Foggia — Carbonchio nei suini: 15, a Castelnuovo; 50, con 40 morti, a S. Giovanni Rotondo
Barbone bufalino: 15, a S. Nicandro.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Agalassia contagiosa degli ovini: 2, a Sora; 20, a Picinisco.
Benevento — Affezione morvofarcinosa: 1, a Montesarchio (abbattuto).
Potenza — Carbonchio: 6 bovini, morti, a Garaguso e Tolve.
Tifo petecchiale dei suini: 50, morti, a Noepoli; 40, con 20 morti, ad Albano; 38, con 7 morti, ad Armento; 10 morti a Gallicchio; 5 morti a Missanello.
Agalassia contagiosa degli ovini: seguita a Montemurro e domina pure a Trivigno.

REGIONE XI. — Sicilia.

Catania — Scabbie degli ovini: seguita a Sperlinga.
Affezione morvofarcinosa: 4, a Giarre e Riposto.

Roma, addì 28 giugno 1889.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 1° corrente, in Gesualdo, provincia di Avellino, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 2 luglio 1889.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico ispettore con retribuzione annua di lire 1500, avente l'incarico di sopraintendere al regolare funzionamento del servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Catania a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888, di assumerne ove d'uopo la direzione nei casi in cui il direttore titolare sia legittimamente impedito, e di compiere tutte quelle visite sanitarie che la locale Questura o la Prefettura credessero di disporre per l'osservanza delle prescrizioni fatte dal regolamento 29 marzo 1888 sulla polizia dei costumi.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 25 ottobre p. v., le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 24 giugno 1889.

Per il Direttore della Sanità: S. RISSO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore straordinario alla cattedra di statistica nella R. università di Messina.

Le domande su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 4 novembre 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 1° luglio 1889.

Il direttore capo della divisione per l'istruzione superiore
1 G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla cattedra di patologia speciale dimostrativa e propedeutica clinica medica nella R. università di Napoli.

Le domande, su carta bollata da lire 1, 20, ed i titoli, indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 4 novembre 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 1° luglio 1889.

Il direttore capo della divisione per l'istruzione superiore
1 G. FERRANDO.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 3 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 761, 2
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 42
Vento a mezzodì . . . . . SSW. debole.
Cielo a mezzodì . . . . . 3/4 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 29°, 2 ; minimo = 17°, 8 }

3 luglio 1889.

Europa pressione elevata Isole Brittaniche, alquanto bassa Russia settentrionale, livellata latitudini meridionali. Calais 768; Pietroburgo 755

Italia 24 ore: barometro alquanto salito Sud, pressochè stazionario altrove; pioggie qualche temporale nella notte Nord; alcune pioggie Sud continente; venti freschi settentrionali diverse stazioni Sud; temperatura leggermente diminuita. Stamane cielo coperto, anche piovoso Nord, sereno Italia inferiore. Venti vari generalmente deboli. Barometro 763 estremo Nord; 761 a 762 altrove. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli variabili: cielo vario, qualche temporale.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 3 Luglio 1889.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicasi un elenco di decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di giugno.

Accordansi congedi ai senatori Sonnino e Cornero.

Svolgimento della interpellanza del senatore Riberi al ministro dei lavori pubblici circa il concorso delle provincie di Genova, Torino, Alessandria e Cuneo nelle spese di costruzione ed armamento della ferrovia Genova Ovada-Acqui-Asti.

RIBERI. Le provincie interessate alla costruzione di questa ferrovia costituirono un capitale a fondo perduto di L. 48 milioni. Nello scorso aprile l'Ispettorato delle ferrovie domandò un nuovo concorso del 10 per cento sulla spesa di costruzione ed armamento come dispone la legge del 29 luglio 1879. Osserva che la linea Genova-Ovada-Asti non è compresa in quella legge ma in quella successiva 5 luglio che la novera in prima categoria; e quindi a carico dello Stato; però essa fu classificata in seconda categoria, e con concorso volontario delle provincie.

A conferma di quanto dice, cita la discussione avvenuta in proposito nella Camera elettiva, nella quale il compianto Depretis dichiarò che per un sentimento di equità verso tutti gli enti interessati nella costruzione di ferrovie il loro concorso sarebbe stato ridotto del 75 per cento.

Ritiene che le provincie non avranno difficoltà a pagare il quarto del decimo, ma non l'intero decimo, come loro si richiede.

Conclude ringraziando il ministro della sua attenzione e spera di udire dichiarazioni atte a tranquillizzare tutte le provincie e gli enti interessati nella costruzione della linea Genova-Ovada-Acqui-Asti.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, crede che la interpellanza del senatore Riberi avrebbe quasi potuto più propriamente dirigersi al ministro del Tesoro, per il motivo che in essa trattasi di una spesa.

Riconosce l'importanza della questione, la quale si collega ad una serie di leggi. Il fatto è che l'Amministrazione non ritenne applicabile la riduzione alla linea di cui si tratta.

Dichiara che è impossibile negare valore alle considerazioni dell'onorevole Riberi.

Ripiglierà in esame la questione, e dopo averla vagliata sotto ogni aspetto, si adoprerà a risolverla secondo giustizia, udito l'avviso del Consiglio di Stato

RIBERI ringrazia il ministro che si compiacque di riconoscere che gli argomenti svolti dall'oratore sono di qualche gravità.

Presentazione di un progetto di legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta un progetto di legge per accordare alla provincia di Bari di eccedere con i centesimi addizionali la media dell'ultimo triennio.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Ordinamento della giustizia nell'amministrazione » (N. 2).

PRESIDENTE rammenta che la discussione nella seduta precedente si arrestò all'art. 20 e dà lettura dell'art. 21, al num. 3 del quale s'intende aggiunto l'emendamento del senatore Cavallini circa le spese di spedalità, emendamento già approvato dal Senato

Senza ulteriori discussioni sono approvati i rimanenti articoli del progetto.

COSTA, relatore, rileva tre errori di stampa agli articoli 1 e 10.

PRESIDENTE dice che se ne terrà conto nella ristampa definitiva del progetto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione dei disegni di legge approvati nella seduta precedente e di quello per l'ordinamento della giustizia nell'amministrazione.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, fa l'appello nominale.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un progetto di legge.

MICELI, ministro di agricoltura, industria e commercio, presenta un progetto per rendere esecutiva in Italia una disposizione aggiuntiva alla convenzione antifilosserica di Berna.

Discussione del progetto: « Autorizzazione ai comuni di Musellaro, Gariscíano ed altri per eccedere la media triennale 1884-85-86 *della sovrimposta ai tributi diretti per più esercizi » (N.* 47).

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

CAVALLINI rammenta che la legge del 1° marzo 1886 sul riordinamento fondiario riservava ad una legge speciale il riordinamento del sistema tributario dei comuni e delle provincie. Frattanto peraltro la legge di riordinamento della fondiaria determinava il limite della sovrimposta a cento centesimi per lira.

Sono passati oltre tre anni e il progetto relativo al sistema tributario dei comuni e delle provincie è ancora da venire. Lo stato attuale è intollerabile perchè tutte le sovraimposte pesano unicamente sui proprietari fondiari.

Prega il ministro dell'interno a far sapere, se gli è possibile, quando il progetto sopra indicato potrà essere presentato.

Lo prega inoltre a dichiarare se anche il Governo non sia d'avviso che si debba provvedere d'urgenza alla presente situazione, a motivo degli infiniti inconvenienti che ne derivano.

Si associa alle conclusioni della relazione della Commissione speciale, e spera che uniformi dichiarazioni siano fatte dal ministro dell'interno.

ALVISI descrive lo stato di esaurimento finanziario in cui si trovano le provincie ed i comuni e l'enorme numero delle domande di prestito che affluiscono alle Casse di risparmio.

Crede che rimedio adeguato a tale situazione potrebbe essere soltanto quello dell'avocazione allo Stato dei centesimi addizionali e dell'imposta comunale, con che si salverebbe l'agricoltura dall'estrema rovina.

Consiglia che si riduca l'eccessivo numero del personale impiegato. Non mandando via quelli che si trovano a posto; ma non rimpiazzando quelli che vengono a mancare. Con questo mezzo crede si risparmierebbero non pochi milioni.

Osserva che classi intere di cittadini protestano contro la situazione attuale. Laonde il Governo non può dispensarsi dal provvedere d'urgenza.

In ispecie dice indispensabile che presto si introducano le leggi organiche che ancora mancano, le leggi tributarie e la legge sulla circolazione cartacea.

CAMBRAY-DIGNY fa una raccomandazione circa l'applicazione della legge 1° marzo 1886.

Prega il Senato e l'on. ministro a riflettere seriamente di modificare la detta legge riguardo alla prescrizione che comuni e provincie non possano se non per legge speciale oltrepassare coi centesimi addizionali il limite legale.

È un fatto che con questo sistema qualche buon risultato si è avuto. Si veda di non farne gitto.

CAVALLINI dice di avere raccomandato unicamente al Governo di studiare se il lavoro che si fa al Ministero dell'interno e nel Parlamento prima di deliberare l'autorizzazione ai comuni di eccedere il limite dei centesimi, non potesse devolversi a qualche altro corpo speciale il quale presenti analoghe garanzie.

MARTINELLI, relatore, osserva che parecchi comuni sovrimpongono oltre i 100 centesimi, e fu questa la ragione per la quale si stabilì *la media.*

Essa doveva esser provvisoria in attesa della riforma del sistema tributario comunale e provinciale.

Giustifica con molteplici argomenti le seguenti condizioni della relazione:

che non vi sia ragione di mantenere la media eccezionale e temporanea del triennio 1884-85 86;

che l'intervento del potere legislativo per autorizzare la eccedenza della sovrimposta non sia conforme ai principii degli ordini costituzionali e non possa praticamente corrispondere al fine di provvedere con la necessaria sollecitudine e l efficacia agli interessi delle Amministrazioni locali e dei contribuenti;

che l'autorità costituita dalla legge per sovrintendere a codeste Amministrazioni sembrerebbe chiamata (conformemente al suo istituto nell'ordine amministrativo) ad approvare le eccedenze in discorso;

che una legge speciale apparisce sempre più raccomandata per riformare, esplicare e coordinare le rammentate disposizioni nei loro rapporti più o meno diretti con le sovrimposte comunali e provinciali.

Con queste conclusioni la Commissione ha fiducia che piaccia al Senato d'invitare il Ministero allo studio e alla presentazione di uno speciale progetto di legge nel senso ed agli effetti sopraccennati.

MAJORANA-CALATABIANO dice impossibile di riconoscere come costituzionale una legge tributaria la quale consenta che si esaurisca il reddito. L'esperienza prova che il limite legale stabilito per le sovraimposte non garantisce e non salva nulla. Poichè prima di ogni cosa si autorizzano le spese, è naturale ed inevitabile la conseguenza che poi si devono autorizzare anche le sovraimposte, magari sopra redditi che non vi sono.

Giudica che dovrebbe determinarsi tassativamente fino a quale proporzione il reddito possa formare materia d'imposta. Sopratutto crede che debbasi cercare di evitare la manomissione dei principî statutari

CAMBRAY-DIGNY non ammette, come ha affermato il relatore, che non ci sia più ragione di stare alle medie 1884-85-86. Osserva che in alcuni comuni l'essersi oltrepassato il limite del 100 % dipese dal tenue tasso dell'imposta erariale.

Dice che alla fine i comuni i quali chiedono di oltrepassare i limiti stabiliti dalla legge del 1886 non superano i 400.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Fu sollevata una questione gravissima, quella cioè della deroga ai principî statutari in fatto di tassazione, la quale questione si collega intimamente con quella di un riordinamento dei pubblici servizi. È questa tale questione che assolutamente non può ne trattarsi, nè risolversi incidentalmente.

Rammenta che un progetto di legge sul riordinamento dei tributi locali fu discusso e respinto dal Parlamento. Non giudica di quel voto, ma constata che dipese dal Parlamento se la legge non ebbe buona fortuna.

Prega il Senato di considerare come la celerità colla quale dovettero farsi le nostre riforme e le enormi somme che esse costarono abbiano creato una situazione la quale non ammette più che dell'ordinamento generale dello Stato si parli come se ne sarebbe parlato e come se ne parlava molti anni addietro.

Oggidì il patrimonio dello Stato si trova quasi esaurito; sul residuo dell'Asse ecclesiastico non è più da contare, riguardo a che dice di non sapere se sia stata una buona operazione quella di convertire l'Asse ecclesiastico in rendita pubblica.

Osserva ancora come il debito pubblico sia giunto a tale proporzione che sarebbe follia pensare a crescerlo maggiormente.

Al punto a cui siamo non possiamo fare altro che servirci del materiale che abbiamo.

Impossibile impedire ai comuni di ricorrere ai centesimi addizionali.

Per le provincie e per i grandi comuni si potrebbero anche riordinare i tributi; ma ciò non è possibile per i comuni rurali.

La legge del 1886 vuole che, ogni qualvolta occorra eccedere nei centesimi addizionali, intervenga il Parlamento.

Non crede utile abolire questo intervento.

Ammette con gli oratori che la materia è degna di profondi studi.

I tributi sono il corrispettivo dei servizi pubblici, e pur troppo, gettando lo sguardo sulla carta si vede quanta disparità vi sia fra comune e comune, provincia e provincia.

Non è possibile attenersi strettamente alle teorie.

Il riorganizzare l'amministrazione, il fare economia non è opera di un giorno Il Governo studia la grave materia e ne farà oggetto della più grave attenzione, e di proposte legislative.

ALVISI si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del ministro dell'interno.

Preannunzia per il venturo novembre una sua interpellanza per la separazione dei cespiti fra comuni e provincie.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare sugli articoli, essi sono successivamente approvati.

Approvazione di nove progetti di legge.

Senza osservazioni vengono approvati i seguenti progetti di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni su le assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 pel bilancio del Ministero del Tesoro;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887 88 sulle assegnazioni del Ministero della guerra;

Approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza nell'esercizio finanziario 1887-88 e di variazioni sui fondi residui degli esercizi precedenti pel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della marina;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero degli affari esteri;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'interno;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dei lavori pubblici;

Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero delle finanze.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione sui seguenti progetti di legge:

Approvazione di vendite e permute di beni demaniali:

Votanti	71
Favorevoli	62
Contrari	9

(Il Senato approva)

Riforma penitenziaria:

Votanti	71
Favorevoli	56
Contrari	15

(Il Senato approva).

Convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1887-88:

Votanti	72
Favorevoli	60
Contrari	12

(Il Senato approva).

Convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1888-89:

Votanti	71
Favorevoli	59
Contrari	12

(Il Senato approva).

Ordinamento della giustizia nell'amministrazione:

Votanti	73
Favorevoli	53
Contrari	20

(Il Senato approva)

La seduta è levata alle ore 5,50.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 3 Luglio 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,25.

PULLÈ, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

IMBRIANI parla sul processo verbale.

Gli preme di riaffermare una delle più alte prerogative della Camera, cioè il diritto d'interpellanza. Ieri, avendo chiesto d'interpellare il ministro degli esteri, questi dette prima dello svolgimento la risposta; ledendo così quel diritto, e ponendo una specie di pregiudiziale. Contentatosi della risposta come sostanza, non può ammetterne il modo. Con queste sue parole ha creduto di dover tutelare un diritto.

PRESIDENTE osserva che il diritto d'interpellanza non fu nè leso nè pregiudicato. Il presidente del Consiglio notò che non aveva nulla a dire. L'on. Imbriani poteva insistere nella interpellanza e chiedere che la Camera stabilisse un giorno per lo svolgimento; ed il presidente del Consiglio poteva parlar contro. Ma l'on. Imbriani essendosi mostrato appagato, la cosa finì; e tutto procedè regolarmente.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, rileva che i termini stessi della interpellanza davano ragione alla immediata e chiara risposta Non crede quindi che vi fosse ragione di far proteste, che pure indicano il giusto desiderio di tutelare i diritti della Camera, i quali stanno pure a cuore al Governo.

MARCORA distingue tra la interrogazione e la interpellanza; quale fu quella dell'on. Imbriani Obiettivamente considerata la cosa, afferma che il ministro non può sopprimere lo svolgimento di una interpellanza e che sola la Camera può deciderne.

PRESIDENTE ripete che se l'on. Imbriani dopo la dichiarazione del presidente del Consiglio avesse mantenuto la interpellanza, la Camera allora avrebbe deciso. Essendosi l'on. Imbriani limitato a prendere atto della risposta del presidente del Consiglio, cadeva ogni ulteriore deliberazione.

IMBRIANI nota che si dichiarò soddisfatto, ma non era sua intenzione che fosse soppresso uno svolgimento, quantunque forse questo non potesse far comodo al Governo.

CAVALLOTTI si lagna che sia invalsa l'abitudine nel Governo di indovinare, in certo modo, e non sempre esattamente, il senso e lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze; ledendo così effettivamente un diritto per via della impressione immediata, che vien prodotta, e della susseguente decisione della Camera.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, non può ammettere la ipotesi esposta dall'on. Cavallotti, poichè è tanto vero che l'onorevole presidente del Consiglio interpretò rettamente la interpellanza dell'on. Imbriani, che questi si dichiarò soddisfatto della risposta. Del resto il Governo risponde a interrogazioni e interpellanze quasi ogni giorno, con piena e perfetta libertà di svolgimento.

(Il processo verbale è approvato).

Discussione del disegno di legge per acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura e commercio.

PULLE', segretario, dà lettura del disegno di legge.

PLEBANO rileva dalla relazione che non si tratta solo di acquisto dell'area, ma che il Governo è tenuto a fabbricarvi entro tre mesi. Chiede poi che cosa vi sia di vero nell'idea della vendita di tutto il palazzo.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, risponde che se l'area in questione fosse stata venduta ad altri, il palazzo del Ministero avrebbe perduto grandemente di valore. Ulteriori spese, ad ogni modo, sia pure in conseguenza di mutamenti di locale, non si faranno senza l'approvazione del Parlamento.

SARDI, relatore, confermando quanto ha detto il ministro nota anche che il Governo non è tenuto a fabbricare nello spazio di tre mesi, ma di cominciare i lavori, per modo da render libera l'area destinata ad allargare la pubblica via.

Quanto poi alla fabbricazione di un nuovo palazzo non si tratta che di progetti su terreni demaniali; e potrebbe esservi qualche vantaggio.

PLEBANO deduce da quanto è stato detto che ad ogni modo una spesa maggiore di quella indicata nella legge dovrà esser fatta.

SOLA desidera sapere se siano o no abbandonati certi progetti secondo i quali alcuni assuntori si assumerebbero di costruire gratuitamente sopra aree demaniali nuovi palazzi occorrenti per i Ministeri in cambio di quelli ora occupati dai Ministeri stessi.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, dichiara che le proposte cui ha accennato l'onorevole Sola non sono abbandonate; ma ch'esse non hanno assunto nessun carattere concreto; se diventassero realizzabili, il Governo le presenterebbe al Parlamento.

(Il disegno di legge è approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alle tasse sugli spiriti.

PRESIDENTE apre la discussione sull'art. 9 riguardante l'esenzione dalla tassa dell'alcool adoperato nella fabbricazione dell'enocianina, dell'aceto e di altre industrie.

BERTANA propone la soppressione degli abbuoni alle industrie accennate nell'art. 9; perchè essi concorrono a favorire non già l'enologia ma le frodi; prega poi il ministro d'agricoltura di presentare un disegno di legge diretto ad impedire le adulterazioni e le sofisticazioni dei vini.

SAPORITO, in nome anche dell'on. Salandra, svolge un emendamento nello stesso senso.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, ritiene opportuno accordare un'equa protezione non solo all'enologia, ma anche alle altre industrie utili al paese; dimostrando come, senza questa lieve protezione, si verrebbero a favorire i prodotti forestieri.

SUARDO prega gli onorevoli Bertana e Saporito di ritirare le loro proposte; notando che, se si togliesse l'abbuono per le fabbriche d'aceto a base di alcool, si favorirebbe il consumo dell'aceto a base di acido acetico, dannoso alla salute.

PLEBANO ravvisa in questo articolo una contraddizione con lo spirito della legge, la quale mira ad abbandonare il sistema della protezione industriale; molto più che non c'è ora in paese nessuna fabbrica di enocianina.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, dichiara di essere contrario alla protezione artificiale ma non già alla parità di trattamento per tutte le industrie; dimostra poi che, sopprimendo le esenzioni stabilite in questo articolo, l'erario non se ne avvantaggerebbe punto.

PANTANO, relatore, conferma i voti già espressi nella sua relazione, perchè il Ministero compia studi intorno alla utilità dell'enocianina e dell'aceto artificiale sulla economia nazionale.

COLOMBO parla per fatto personale.

(La Camera respinti gli emendamenti approva l'art. 9).

BERTANA ritira la proposta di sopprimere l'art. 10 col quale, sotto speciali condizioni, si accorda la riduzione del 25 per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito di vino e sull'alcool etilico; ma non consente sulla opportunità di determinare per decreto Reale il grado alcoolico dei vini.

BORRELLI raccomanda al Governo, nello stabilire il grado alcoolico del vino che si deve esportare, a tenersi in misura molto ristretta, perchè il vino se è alcoolizzato al di là di 12 gradi, non giova nè all'industria enologica nè all'igiene degli individui.

Raccomanda altresì che nella miscela dei vini si prescriva l'uso dell'alcool di vino o dell'alcool etilico estratto dal vino: bene inteso che quando l'industria riuscisse a creare l'alcool etilico pure dalle materie amidacee, non debba questo essere vietato, sia perchè non differisce dall'alcool etilico vinoso, sia perchè può essere una risorsa quando il vino scarseggi.

BALSAMO nota che se i proprietarii di vigne dovessero vendere il loro vino al distillatore non potrebbero ritrarne che un prodotto di lire 200 per ettaro, inferiore cioè di lire 50 alle spese di produzione; e quindi, per giovare all'industria enologica, crede che convenga agevolare l'esportazione dei vini alcoolizzati fortemente durante la fermentazione del mosto, al fine di lasciare ad essi una gran parte di glucosio naturale. (Rumori)

Vorrebbe però che il grado alcoolico fosse stabilito anno per anno.

NICOLOSI raccomanda che la riduzione sia elevata dal 25 al 30 per cento.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, accetta l'emendamento dell'on. Colombo e respinge le altre proposte.

(L'art. 10, così emendato è approvato; si approvano pure gli articoli 11, 12, 13, 14, 15).

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, e PANTANO, relatore, accettano il seguente emendamento all'ultimo comma dell'art. 16, proposto dagli onorevoli Salandra e Pavoncelli:

« Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle altre fabbriche devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, la quale sarà rilasciata dall'ufficio finanziario, secondo le disposizioni che saranno prescritte dal regolamento ».

BENEDINI crede che nel penultimo comma dell'articolo si dovrebbero sopprimere le parole *in questo caso però*.

PANTANO, relatore, consente.

(Approvasi l'art. 16 così modificato; sono pure approvati gli articoli 17, 18 e 19).

COLOMBO dà ragione del seguente emendamento proposto da lui e dagli onorevoli Bertana e Cremonesi all'art. 20:

Ne proponiamo la soppressione e la sostituzione del seguente:

« Per lo spirito che all'attuazione della presente legge si troverà
« esistente nei depositi delle fabbriche assimilate ai depositi doga-
« nali, se ancora gravate dalla tassa di fabbricazione sarà questa do-
« vuta nella misura dell'articolo primo; se la tassa stessa fosse già
« stata pagata, verrà fatto il competente abbuono della somma pagata
« in più, limitatamente però alla reale quantità di prodotto che si trovi
« in tale condizione di pagamento e di deposito.

« La tassa di vendita già pagata in nessun caso darà luogo a re-
« stituzione od abbuono e lo stesso sarà per la tassa di fabbricazione
« salvo l'eccezione indicata nel precedente alinea ».

Crede che approvando questo emendamento si riparerebbe ad una flagrante ingiustizia, ad una disparità di trattamento che nulla giustifica. La quistione è importante non solo per i fabbricanti ma anche per i rettificatori di alcool.

PLACIDO anche a nome degli onorevoli Della Rocca, Flaùti, Berti e Curati, svolge questo emendamento:

All'ultimo alinea si sostituisca il seguente:

« Ai fabbricanti e commercianti di liquori, tuttora in esercizio, sarà restituita la differenza della sola tassa di vendita sulle rimanenze esistenti all'attuazione della legge, da liquidarsi in base all'accertamento eseguito al 31 luglio 1888 ».

Espone quale vantaggio verrebbe da questa disposizione a tutti i rivenditori; e ricorda i precedenti di questa questione, tra i quali un telegramma al ministro dell'on. Lucca e la risposta del ministro. Questa legge diminuisce di molto la tassa di vendita, e non è giusto che i rivenditori sostengano tutto il danno della diminuzione. Del resto il suo emendamento può essere applicato senza danno per la finanza. (Bravo!)

BENEDINI si associa alla proposta degli onorevoli Placido, Della Rocca ed altri, e confida che la Camera vorrà approvarla poichè è una vera e dovuta riparazione ad interessi ingiustamente lesi.

PANTANO, relatore, risponde all'on. Colombo che in questo articolo il Ministero non ha fatto altro che seguire i suggerimenti della Commissione d'inchiesta della quale fu relatore l'on. Colombo. Legge per dimostrarlo una parte di quella relazione.

Dimostra non potersi parlare, come ha fatto l'on. Colombo, di ingiustificata disparità di trattamento: quello delle cauzioni è un trattamento di favore, e non vi è nulla di strano che per questo articolo siano un poco più aggravati degli altri. Del resto quando la tassa sugli spiriti è stata aumentata, nulla lo Stato ha chiesto alle grandi fabbriche le quali ne trassero grandi benefici (Approvazioni). Non può quindi accettare l'emendamento dell'on. Colombo.

Quanto a quello dell'on. P[illegible], che ha una certa apparenza di giustizia, è dolente di non poterlo accettare.

Invita i proponenti a riflettere che anche i commercianti all'ingrosso ed i rivenditori dagli aumenti successivi della tassa di fabbricazione hanno ricavato beneficio non lieve. La Commissione perciò mantiene l'articolo, e confida che la Camera vorrà approvarlo. (Vive approvazioni).

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, si associa alle osservazioni fatte dall'on. relatore, ed osservando che gli emendamenti proposti sarebbero dannosissimi alla finanza nazionale, prega la Camera di non accettarli.

Voci. Chiusura! chiusura!

PRESIDENTE. Mette ai voti la chiusura.

(Dopo prova e controprova la chiusura è approvata).

PLACIDO ritira il suo emendamento.

COLOMBO ritira il suo articolo sostitutivo.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 20 come era stato proposto dalla Commissione e dal Governo.

(E' approvato).

BALESTRA presenta la relazione sul disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore d'ampliamento per circondario esterno di Milano ».

CAMBRAY-DIGNY presenta la relazione sopra un disegno di legge per autorizzare alcuni comuni ad eccedere la sovrimposta.

DELLA ROCCA domanda al ministro delle finanze se accetta il suo emendamento.

SEISMIT-DODA dichiara di accogliere l'emendamento dell'on. Della Rocca così concepito:

« La soppressione di che all'art. 15 avrà effetto dal primo giugno 1889.

« Le giacenze di cereali e melazzo *accertate* nel detto giorno saranno esenti dai diritti vigenti d'importazione ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo così modificato.

(E' approvato).

PLACIDO svolge il seguente emendamento sull'art. 22: Dopo le parole « impiegate nella produzione dell'alcool » aggiungansi le seguenti « il combustibile e le *flemme* destinate alla rettificazione ».

PANTANO, relatore, non può accettare questo emendamento.

PLACIDO lo ritira.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 22.

(E' approvato).

FLAUTI svolge la seguente aggiunta all'art. 23 sottoscritto anche dagli onorevoli Della Rocca, Vastarini-Cresi e Placido.

Si propone d'aggiungere il seguente capoverso:

« I fabbricanti d'alcool sono ammessi al difalco dall'accertamento di quella quantità d'alcool cattivo, che, non potendo in alcun modo esser posto in commercio, vada disperso come rifiuto di fabbricazione ».

PANTANO, relatore, dichiara che non può accettare quest'aggiunta, perchè incoraggerebbe coloro che fabbricano l'alcool imperfettamente ed anche per ragioni finanziarie.

FLAUTI ritira la sua aggiunta.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'art. 23.

(E' approvato).

PRESIDENTE legge e mette ai voti la seguente aggiunta proposta dalla Commissione d'accordo col Ministero all'art. 24:

« I fabbricanti che, anteriormente al 1° settembre 1889, dichiareranno di produrre spirito dal vino, e si sottoporranno alla liquidazione della tassa di fabbricazione in ragione del prodotto effettivamente accertato, saranno ammessi a godere dell'abbuono considerato nel presente articolo a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge.

« Però lo spirito di vino così ottenuto dovrà esser conservato in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali, e non potrà essere estratto da questi nè venir posto in commercio nello Stato, od esportato, che dopo il 31 agosto del corrente anno 1889 ».

(E' approvato l'art. 24 con l'aggiunta).

GIOVANELLI svolge il seguente emendamento:

« Prima che questa legge entri in vigore, e così prima del 31 agosto prossimo, il Governo del Re provvederà con decreto, ed a norma dell'art. 76 del regolamento 15 gennaio 1885, alla determinazione della ricchezza naturale dei vini italiani per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito ».

Trova illegale il decreto del 31 agosto 1888 e crede che esso come l'attuale disegno di legge tenda soltanto a favorire alcune regioni vinicole.

Fa osservare come la crisi vinicola sia in tutte le provincie d'Italia e come tutte debbano essere ugualmente sollevate.

SALANDRA dimostra la legalità del decreto del 31 agosto 1888. Nessuno può asserire con coscienza di causa che le condizioni della produzione dei vini siano le stesse nella Puglia e nella Sicilia che nelle altre regioni d'Italia. Fa osservare come la crisi tocchi i vini da pasto e non quelli da taglio, e come ciò che dispone il disegno di legge favorisca le provincie meridionali senza danneggiare quelle dell'Italia media e superiore.

GIANOLIO svolge il seguente emendamento sottoscritto anche dagli onorevoli Palberti, Mensio, Pellegri, Morini, Orsini, Calvi, Bobbio, Valle, Capoduro, Badini e Cibrario:

« Per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito entro il 1889 verrà determinata per decreto Reale la ricchezza naturale dei vini italiani secondo le diverse regioni vinicole, fermo quale *maximum* il grado fissato nei decreti ministeriali 31 agosto 1888 e 22 febbraio 1889. Potrà tale determinazione entro il limite suaccennato modificarsi con successivi decreti ».

Non fa questioni di legalità, ma di equità; si tratta di dare ai vini con l'art. 25 di questa legge un vero premio di esportazione; ora questo premio non si deve dare soltanto ai vini di certe region d'Italia.

I temperamenti suggeriti, quale quello di mescolare il vino meridionale col subalpino non sono sempre possibili; raccomanda quindi alla Camera di accettare il suo emendamento che toglierebbe un'ingiustizia.

PANTANO, relatore, sarà equo e sereno e non entrerà in questioni regionali. (Approvazioni).

Comincia col rassicurare gli onorevoli Gianolio e Giovanelli sopra la disposizione dell'art. 25, che essi hanno attaccato.

Il limite di undici gradi per i vini, che nel momento dell'esportazione dà il diritto al rimborso è segnato per decreto Reale, il quale potrà essere modificato, salvo poi ad essere sanzionato dalla Camera.

Non è esatto che i vini meridionali siano sempre più alcoolici dei settentrionali, nelle montagne della Sicilia si producono molti vini di 7 ed 8 gradi d'alcool. Gli undici o più gradi di alcool li hanno soltanto i vini delle marine, e questi spesso non possono servire ad altro che per vini da taglio.

Del resto, la quistione presente del titolo alcoolico ad 11° per il « drawback » non ha che una piccola importanza per la finanza. Spera che la Camera voterà oggi concorde questo articolo. (Vive approvazioni).

GIOVANELLI risponde alle osservazioni degli onorevoli Salandra e del relatore. Ritira il suo emendamento associandosi a quello dell'onorevole Gianolio.

(L'emendamento dell'on. Gianolio non è approvato; approvansi gli articoli 25, 26, 27 e 28).

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, dichiara di consentire che sia soppresso il 2° comma dell'art. 29 come propone l'on. Bertana.

Il primo comma propone che sia così modificato: « Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, rivedrà e riordinerà, ecc. ».

(Approvasi l'art. 29 così modificato).

PRESIDENTE mette a partito il seguente ordine del giorno accettato dal Governo:

« La Camera invita il Governo, nel caso di revoca dei Regi decreti del 31 agosto 1888, e 22 febbraio 1889, a studiare la quistione dei cali di giacenza dei *cognac* stabiliti con l'art. 14 di questo progetto

di legge e provvedere con opportune proposte al possibile aumento di detti cali, tenuto conto delle condizioni climatologiche delle varie provincie del Regno.

« Saporito, Pavoncelli, Pignatelli, Borrelli, Balsamo, Della Rocca, Placido, Flaùti, Salandra, Fiorenzano ».

(È approvato).

Discussione dell'ordine del giorno.

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che sia inscritta nell'ordine del giorno subito dopo la votazione di questa legge, quella sulla revisione della tassa sui fabbricati.

PLEBANO crede inopportuno discutere ora la legge di revisione della tassa sui fabbricati, la quale potrà essere molto più convenientemente esaminata in novembre.

SEISMIT-DODA spiega essere urgente la discussione di questa legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, insiste nella sua proposta, e prega la Camera di approvarla.

IMBRIANI si associa alle osservazioni dell'on. Plebano poichè questa è una legge fiscale la quale deve essere esaminata con molta cura.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, risponde all'on. Imbriani, che questa non è soltanto legge fiscale, ma soprattutto di giustizia e di perequazione.

IMBRIANI insiste nel dire che sotto parvenza di equità questa legge è fiscale, e lo dimostra la fretta con cui il Governo la vuole discussa.

CHINAGLIA dice che l'esperienza dimostra che le leggi di revisione delle tasse riescono quasi sempre fiscali. Prega il Governo di consentire che questa legge sia discussa a novembre.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, conferma le sue precedenti dichiarazioni.

CHINAGLIA ricorda le interpellanze che si sono fatte intorno alle fiscalità con cui sono state sempre applicate le leggi di revisione.

PRESIDENTE mette a partito la proposta del Governo.

(È approvata).

Comunicansi domande d'interrogazioni.

PRESIDENTE comunica la seguente interrogazione dell'on. Calvi:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici per conoscere se intende prendere qualche provvedimento a favore del paese di Cambio (circondario di Lomellina), in parte distrutto nella notte del 30 giugno dalle acque del fiume Po, e tuttora minacciato, se non si prendono pronti provvedimenti, di totale distruzione con pericolo di vita dei molti abitanti ».

Il ministro dei lavori pubblici ha dichiarato di esser pronto a rispondere domani in principio di seduta.

CALVI accetta.

PRESIDENTE. L'on. Di Sant'Onofrio ha pure presentato questa interrogazione:

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dell'interno sul modo come vengono formate le liste elettorali amministrative e politiche ».

CRISPI, presidente del Consiglio ministro dell'interno, risponderà domani in principio di seduta.

DI SANT'ONOFRIO consente.

La seduta termina alle 7,25.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TARRAGONA, 3. — Un pellegrinaggio che visitava il vicino Santuario fu assalito al ritorno dalla folla. Vi furono sassate, insulti e vetri rotti. Un prete, un capitano della gendarmeria ed altre persone rimasero feriti. La folla quindi si disperse senza l'intervento della forza.

VIENNA, 3. — Nella Commissione del bilancio della delegazione austriaca il ministro delle finanze, Kallay, rispose a varie interrogazioni dei delegati e dichiarò che le ferrovie costruite nella Bosnia ed Erzegovina rispondono completamente ai bisogni militari e del commercio. Soltanto le cariche superiori delle ferrovie sono occupate da militari; gli altri impiegati sono civili. Le condizioni di sicurezza dei paesi occupati sono migliori. Essi accettano il peso delle imposte, che generalmente non è così grave come nei paesi vicini dei Balcani. Il commercio e l'agricoltura vi fanno notevoli progressi, ciocchè è provato dall'aumento dei prodotti ferroviari e dalla creazione della Banca di Serajevo e della Cassa di risparmio di Broka con elementi e capitali indigeni. Mercè un non grande aumento della gendarmeria, il servizio finora prestato dai militari è divenuto superfluo.

VIENNA, 3. — La relazione della Commissione degli affari esteri della Delegazione ungherese approva, senza riserve, la politica del conte Kalnoky. Essa non fa alcuno accenno alla Rumania: parla nel modo più simpatico della Bulgaria ed approva il principio dell'autonomia degli Stati Orientali, anche riguardo alla Serbia, finchè il Governo serbo tiene conto dei riguardi internazionali che ogni Stato deve alla pace ed alla sicurezza di tutti i suoi vicini. La relazione accenna nel modo più caldo all'alleanza coll'Italia e colla Germania, che è incrollabile, e colle sue forze colossali conserva la pace.

NEW-YORK, 3. — Un treno ha deviato sulla ferrovia Liberty (Virginia).

I vagoni presero fuoco.

Corre voce che vi siano 40 morti e numerosi feriti.

NEW-YORK, 3. — Secondo gli ultimi dispacci da Liberty vi furono nell'annunziato accidente ferroviario venti morti e molti feriti. Si crede vi siano molti bruciati.

SAINT-ETIENNE, 3. — A mezzodì ebbe luogo una catastrofe nella miniera di Vespelleux, in seguito ad una doppia esplosione di gas infiammabile.

Dei trecento operai scesi durante la mattina nella miniera se ne estrassero già molti morti e pochissimi vivi.

È impossibile per ora precisare il numero delle vittime.

PARIGI, 3. — Alcuni giornali parlano di un incidente avvenuto in novembre 1888 e concernente divergenze tra la Francia e l'Inghilterra riguardo al protettorato di Bountoukou nell'Africa occidentale.

Un viaggiatore francese aveva conchiuso col sultano di Bountoukou un trattato col quale stipulava il protettorato francese.

Poco dopo, un capitano inglese con 100 uomini intimò al sultano di porsi sotto il protettorato inglese, portò via l'esemplare del trattato francese e tolse la bandiera francese.

Riguardo a questo incidente sono in corso negoziati fra la Francia e l'Inghilterra.

Il *Paris* dice che il Governo francese rivendicherà energicamente i suoi diritti.

LONDRA, 3. — Il ricevimento dello scià a Guildhall riuscì brillantissimo; vi assistevano il principe di Galles colla famiglia, il duca di Cambridge, i ministri, gli ambasciatori e molte notabilità.

VIENNA, 3. — Nelle ultime elezioni dei comuni rurali per la Dieta di Gallizia furono rieletti la maggior parte degli antichi deputati.

I grandi proprietari ruteni guadagnano cinque seggi e formano ormai un gruppo che ha diritto di presentare proposte alla Dieta.

Nell'antica Dieta non vi era alcun contadino, mentre sei contadini furono eletti deputati alla nuova Dieta.

VIENNA, 3. — E' morto il consigliere aulico Giuseppe di Weilen, redattore-capo dell'opera dell'arciduca Rodolfo sull'Impero austro-ungarico e presidente dell'associazione dei giornalisti la *Concordia*.

DORTMUND, 2. — Il giurì ha condannato cinque degli autori dei tumulti nelle miniere di Schlewig a 4 anni e mezzo di lavori forzati, e due a quattro anni. Inoltre ne ha condannato quattro a un anno e mezzo di prigione ed uno a trentatrè mesi.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 3 luglio 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —			95 30	Ex coup. L. 2,17
RENDITA 5 0[0 2ª »	—	—	—	94 97 1[2 95	94 98 3[4			— —	
detta 3 0[0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2ª »	»	—	—		— —			64 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			98 40	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			96 20	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			99 50	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— — [1]	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			465 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			461 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			466 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			482 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			502 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.	»								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			728 — [2]	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			6 6 — [3]	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			585 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 88	1000	750		— —			2020 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —	1088		— — [4]	
» » Generale	»	500	250		— —			619 — [5]	
» » di Roma	»	500	250		— —			775 — [6]	
» » Tiberina	»	200	200		— —			312 — [7]	
» » Industriale e Commerciale	1 genn. 88	500	500		— —			530 —	
» » » » certif. provv.	10 aprile 88	500	250		— —			515 —	
» » Provinciale	1 genn. 89	250	250		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			770 — [8]	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			500 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1340 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1200 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			1700 — [9]	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			322 » [10]	
» » Immobiliare	»	500	500		— —			735 » [11]	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			294 » [12]	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			85 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	237		— —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			175 —	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 luglio 89	500	500		— —			425 » [13]	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			5.0 » [14]	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			105 —	
» » Vita	»	250	125		— —			255 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 » [15]	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			495 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

2 luglio 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 95 100
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 930
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 62 315
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 61 020

V. Trocchi, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 50
	Parigi	Chèques	»	»	100 30
2 1[2	Londra	90 giorni	»	»	25 08
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 luglio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Ex int. div. L. 23,50. — 3 Ex divid. L. 12,50. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 14. — 8 Ex coup. L. 12. — 9 Id. L. 12,50. — 10 Id L. 5.[1]) — 11 Id. L. 15. — 12 Idem L. 6,25.[2]) — 13 Ex div. L. 15. — 14 Ex coup. L 25. — 15 Ex coup. L. 6,32.

[1]) Pagabile il dì 15 corrente. — [2]) Pagabile il dì 10 corrente.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*